



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE  
PROVINCIA DI TRENTO

31 dicembre 2025

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE AREA 1 CON IMPEGNO DI SPESA

N. 93

OGGETTO: AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI DI SERVIZI IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD). ANNO 2026.

LA RESPONSABILE AREA 1

Premesso che:

- la materia relativa alla protezione dei dati personali, disciplinata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" riveste particolare importanza per il Comune per le numerose ricadute sull'attività amministrativa, e la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente richiede un costante e puntuale aggiornamento rispetto alle novità introdotte nonché l'esigenza di una verifica continua della corretta ed esaustiva applicazione della normativa rispetto ai casi generali e specifici;
- all'interno della struttura comunale non è attualmente presente una figura professionale con adeguata formazione specialistica in materia tale da garantire elevata professionalità e che possa consentire di far fronte alle specifiche e particolari esigenze dell'Ente;
- con l'approvazione del nuovo Regolamento 2016/679 del Parlamento europeo in materia di protezione dei dati personali e del Consiglio del 27 aprile 2016 è stata introdotta la nuova figura del Responsabile della Protezione dei Dati, le cui qualità, caratteristiche e compiti essenziali sono previsti e disciplinati dagli articoli 37, 38 e 39 del regolamento applicabile dal 25 maggio 2018 con importanti compiti di informazione, formazione verifica controllo in materia, nell'ambito dell'Ente;
- in particolare l'art. 39 del DGPR 679/2016 dispone che rientrano tra i compiti del responsabile della protezione dei dati almeno dei seguenti compiti:
  - a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo. “.

Premesso inoltre che:

- la materia relativa alla protezione dei dati personali, cosiddetta privacy, disciplinata dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” nonché l'attuazione degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web previsti dalla L.R. 10/2014, rivestono particolare importanza per l'ente pubblico viste le numerose ricadute sull'attività amministrativa e nei confronti dei cittadini.
- la gestione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente richiedono un costante e puntuale aggiornamento rispetto alle novità introdotte nonché l'esigenza di una verifica continua della corretta applicazione della normativa rispetto ai casi generali e specifici.

Ricordato che il Consorzio dei Comuni Trentini, Società Cooperativa, “in house” partecipata anche dal nostro Comune nell'ambito del suddetto “Servizio privacy” garantisce a favore degli Enti soci le attività di consulenza e supporto in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni tramite i siti web comunali, che si sostanzia in particolare attraverso il monitoraggio e una verifica giuridica ed operativa della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web comunale, rispetto allo stato di attuazione degli obblighi previsti dalla normativa regionale. In particolare ha messo a disposizione un vero e proprio servizio di consulenza come “Servizio privacy”, con particolare riferimento alla figura del “Responsabile della Protezione dei Dati” (RPD), tale da garantire elevata professionalità, affidabilità e supporto informatico con personale costantemente a disposizione per l'attuazione delle misure e degli adempimenti previsti dalla normativa nonché per risolvere problematiche relative a concreti casi applicativi e relative all'applicazione della normativa a situazioni sempre nuove ed impreviste.

Evidenziato che il Consorzio con comunicazione del 11.11.2025 acquisita al protocollo comunale al n. prot.11563 propone un possibile incarico per l'anno 2025 per il Servizio di responsabile della Protezione dei Dati (RPD), con ulteriori attività di consulenza in materia dedicati, anche di carattere trasversale, su temi di interesse attinenti alla protezione dei dati, la formazione professionale nel settore, la fornitura di un software per la gestione del registro dei trattamenti, e la predisposizione di una documentazione di supporto, compreso l'affiancamento alla redazione della Valutazione di impatto, la presenza di uno sportello di riferimento e di supporto, a condizioni invariate rispetto all'anno 2025, e cioè per un corrispettivo di Euro 2.990,00, oltre ad I.V.A assicurando invarianza nell'offerta economica rispetto all'annualità precedente.

Appurato che tra i servizi ricompresi nell'offerta economica rientra l'attività di presidio e supporto in tutti i temi afferenti la protezione dei dati personali, con funzione consulenziale, ma contempla anche un vero e proprio servizio di redazione delle valutazioni di impatto della protezione dei dati (DPIA), supporto nella eventuale necessità di comunicazione dei data breach, fornitura di un software applicativo per la gestione ed aggiornamento del registro di trattamento dei dati, servizio di audit privacy per monitorare l'effettiva rispondenza dell'azione amministrativa ai parametri e canoni di sicurezza nella gestione, diffusione, conservazione dei dati personali, tale per cui si reputa di qualificare la prestazione offerta come servizio riconducibile alla categoria degli appalti e non come incarico di consulenza, studio ricerca e collaborazione di cui al capo I Bis della stessa L.P. 19 luglio 1990 n. 23.

Evidenziato che il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 tratta gli affidamenti alla Società in house prevedendo la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare loro direttamente avori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3, con provvedimento motivato in cui, in caso di affidamento di attività strumentale, i vantaggi in termini di economicità si possono reputare dimostrati dall'invarianza dell'offerta economica rispetto all'anno precedente.

Considerato inoltre che, ai fini della congruità del rapporto "qualità-prezzo" dell'offerta della Società, che la medesima pone nella condizione l'Ente socio di evitare l'impiego di risorse umane e tecniche interne che avrebbero comunque un loro costo significativo, ad oggi non disponibili, in quanto di fatto l'attuale dotazione organica del personale interno non consente, almeno al momento e verosimilmente per alcuni anni, di ipotizzare una gestione interna del servizio in oggetto, evitando la diseconomicità e i rischi di improduttività che derivano dal fatto della difficoltà nell'ambito della compagine del personale, assai ridotta e sovraccarica di adempimenti, di trovare gli spazi per formare ed esercitare ed aggiornare costantemente una professionalità interna che possa dedicarsi alla materia.

Ricordato che il Consorzio dei Comuni, di cui il Comune di Sella Giudicarie è Ente Socio, è una Società Cooperativa degli Enti pubblici locali, il cui scopo mutualistico è l'autoproduzione di beni e servizi, strumentali agli enti Soci o allo svolgimento delle loro funzioni, coerentemente con l'oggetto declinato nel proprio Statuto;

- Opera quale Società in house degli Enti pubblici Soci, i quali costituiscono la totalità della compagine Sociale ed esercitano in forma congiunta il controllo analogo sulla Società medesima, ai sensi delle disposizioni statali e provinciali vigenti in materia di contratti pubblici e di società a partecipazione pubblica;
- Può erogare i propri servizi anche ad enti non soci nei limiti previsti dalla normativa vigente per le società in house.

Evidenziato che la società in house si caratterizza per il fatto che tra questa ed il soggetto partecipante non è possibile configurare un rapporto di alterità, dimodoché l'assenza di una sostanziale distinzione soggettiva impedisce che, nei rapporti reciproci, controllante e controllata si possano considerare parti contrattuali distinte, secondo le normali disposizioni in materia di appalti, restandosi nel campo della delegazione interorganica tra articolazioni interne della stessa pubblica amministrazione, cosa che rileva principalmente nel settore dei contratti pubblici, talché in deroga al canone generale della libera concorrenza si consente all'amministrazione pubblica l'affidamento diretto di un contratto ad un operatore economico in house, giacché ciò non costituisce ipotesi di esternalizzazione o di ricorso al mercato, secondo le normali regole degli appalti di servizi.

Dato atto altresì che non risulta necessario compiere le valutazioni e fornire le motivazioni qualificate richieste dagli artt. 14 e 17 del d.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, stante il carattere

strumentale delle prestazioni in affidamento e la conseguente non riconducibilità delle stesse alla categoria dei servizi d'interesse economico generale di livello locale (SIEG). Si esclude, altresì, la necessità di produrre la relazione prevista dall'art. 34, c. 20, del D.Lgs. 179/2019 convertito in legge con L. 17 dicembre 2012 n. 221, a seguito dell'abrogazione della previsione citata ad opera dell'art. 37 del D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201.

Verificato che la spesa derivante dalla sottoscrizione del presente contratto di servizio comporterà un costo annuale stimato non superiore ad Euro 3.647,80 Iva compresa che trova adeguato stanziamento sul capitolo 01111.03.1016 del bilancio di previsione 2025-2027, esercizio 2026.

Preso atto che il principio contabile applicato concernente la programmazione di cui all'Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011 definisce il P.E.G. come il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (D.U.P.).

Rilevato che l'art. 183 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, decreto legislativo che contiene molte disposizioni in materia di contabilità che si applicano ora ai Comuni della Provincia di Trento a seguito del rinvio operato al Capo II della L.P. 9 dicembre 2015, n. 18, stabilisce che la gestione di spesa avviene appunto attraverso atti dei responsabili dei servizi in base ad atti denominati determinazioni con i quali disposte le spese ed assunte le relative obbligazioni si impegna la spesa.

## DETERMINA

1. Di affidare, per le motivazioni indicate in premessa, al Consorzio dei Comuni Trentini, Società Cooperativa, C.F. 01533550222 con sede in Trento il servizio in materia di trattamento dei dati personali di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) per l'anno 2026 al costo di Euro 2.990,00 oltre l'IVA 22% illustrato nella proposta tecnico-economica protocollo comunale nr. 11563 del 11.11.2025 allegata alla presente determinazione per formarne parte integrante e sostanziale;
2. Di provvedere mediante adesione con sottoscrizione della proposta trasmessa dal Consorzio, comunicando ai fini della tracciabilità l'acquisizione per tale incarico del Codice CIG B9DAA7F122;
3. Di impegnare la spesa prevista, per un totale di Euro 3.647,80 a carico dell'annualità 2026 al capitolo 01111.03.0016 del bilancio di previsione 2025-2027;
4. Di dare atto che la spesa sarà esigibile nell'anno 2026;
5. Di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui al Codice di Comportamento dei dipendenti comunali, nella versione vigente;
6. Di precisare sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, di aver accertato che il presente impegno è compatibile con gli stanziamenti di bilancio;
7. Di dare atto ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L. che il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio;

8. Di dare evidenza al fatto che avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al TGRA di Trento entro 30 giorni ai sensi dell'art. 120, comma 5, del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104

LA RESPONSABILE AREA 1

Lara Fioroni

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.